



Comune di Val della Torre  
Città metropolitana di Torino

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	5
Art. 2 - Competenze .....	5
Art. 3 - Servizi a carico del Comune .....	5
Art. 4- Servizi a tariffa .....	6
<b>TITOLO II - DISCIPLINA DEI CIMITERI .....</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Orari e disciplina degli ingressi.....	6
Art. 6 - Divieti di ingresso .....	6
Art. 7 - Divieti speciali .....	6
Art. 8 - Disposizioni per l'esecuzione di lavori privati .....	6
Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
Art. 10 - Rifiuti.....	7
<b>TITOLO III - TRASPORTO DEI CADAVERI .....</b>	<b>7</b>
Art. 11 - Imprese autorizzate .....	7
Art. 12 - Orari e percorsi dei trasporti funebri.....	7
Art. 13 - Consegna delle salme al Cimitero .....	8
Art. 14 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni .....	8
Art. 15 - Consegna registro al Comune .....	8
Art. 16 - Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri provenienti da cremazione .....	8
<b>TITOLO IV - INUMAZIONI .....</b>	<b>9</b>
Art. 17 - Caratteristiche del terreno .....	9
Art. 18 - Caratteristiche fossa .....	9
Art. 19 - Ornamento con fiori e piante.....	9
Art. 20 - Durata della sepoltura ad inumazione.....	9

<b>TITOLO V - TUMULAZIONI .....</b>	<b>10</b>
Art. 21 - Concessione di loculi e cellette .....	10
Art. 22- Doveri dei concessionari.....	10
Art. 23 - Diritto di sepoltura .....	10
Art. 24 - Durata della concessione.....	11
Art. 25 - Retrocessione loculi e cellette.....	11
Art. 26 - Sistema di tumulazione .....	11
Art. 27 - Iscrizioni cimiteriali.....	12
Art. 28 - Tumulazioni provvisorie.....	12
<b>TITOLO VI - TOMBE DI FAMIGLIA .....</b>	<b>12</b>
Art. 29 - Disposizioni generali.....	12
Art. 30 - Concessioni di aree per tombe di famiglia .....	12
Art. 31 - Diritto di sepoltura .....	13
Art. 32 - Trasmissione dei diritti d'uso .....	13
Art. 33 - Fascicoli per le sepolture di famiglia.....	14
Art. 34 - Progettazione .....	14
Art. 35 - Modalità di presentazione del progetto .....	14
Art. 36 - Disponibilità delle sepolture .....	14
Art. 37 - Prescrizione da osservare nel corso dei lavori.....	15
Art. 38 - Mancata utilizzazione dell'area .....	15
Art. 39 - Rinuncia di area per sepoltura di famiglia .....	15
Art. 40 - Manutenzione ordinaria e straordinaria .....	16
Art. 41 - Decadenza della concessione .....	16
<b>TITOLO VII - DISPERSIONE DELLE CENERI .....</b>	<b>17</b>
Art. 42 - Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione.....	17
Art. 43 - Esecutore della dispersione .....	17

Art. 44 - Luogo di dispersione delle ceneri .....	17
Art. 45 - Modalità di dispersione delle ceneri.....	18
Art. 46 - Targa con generalità dei defunti .....	18
<b>TITOLO VIII - AFFIDO URNA.....</b>	<b>18</b>
Art. 47 - Rilascio dell'autorizzazione all'affido dell'urna .....	18
Art. 48 - Modalità di conservazione dell'urna.....	19
Art. 49 - Recesso dall'affidamento.....	19
Art. 50 - Targa con generalità dei defunti cremati .....	19
<b>TITOLO IX – GIARDINO DEL RICORDO, OSSARIO E CINERARIO COMUNE.....</b>	<b>19</b>
Art. 51 - Giardino del Ricordo.....	19
Art. 52 - Ossario comune .....	20
Art. 53 - Cinerario comune .....	20
<b>TITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE .....</b>	<b>20</b>
Art. 54 - Esumazioni ordinarie.....	20
Art. 55 – Estumulazioni ordinarie .....	21
Art. 56 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie .....	21
Art. 57 - Manufatti e ornamenti delle lapidi soggette a esumazione o estumulazione .....	21
Art. 58 - Traslazione.....	21
<b>TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>22</b>
Art. 59 - Vigilanza e sanzioni .....	22
Art. 60 - Norme abrogate.....	22

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

## ***Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione***

Il presente regolamento, assunto in riferimento all'art. 344 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina, in armonia con il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, per il territorio di Val della Torre:

- il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del cimitero comunale;
- i trasporti funebri;
- le concessioni cimiteriali di aree e manufatti;
- le procedure di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione dei cadaveri, resti umani e ceneri;
- l'affido e dispersione delle ceneri.

Le disposizioni del seguente regolamento si applicano, ove non diversamente disposto, a tutti e tre i Cimiteri (d'ora in avanti "Cimiteri") siti sul territorio di Val della Torre così denominati:

- Cimitero Vecchio del Capoluogo;
- Cimitero Nuovo del Capoluogo;
- Cimitero di Brione.

## ***Art. 2 - Competenze***

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco che la affida, sotto la sua sovrintendenza, al funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Sindaco individua anche la figura del responsabile del procedimento per le pratiche di polizia mortuaria in una o più dipendenti dell'Ente.

Il Comune affida la custodia dei Cimiteri, secondo le modalità indicate dalla legge. Il soggetto incaricato della custodia provvede alla manutenzione delle parti comuni del Cimitero, alla pulizia e alle attività necessarie per il seppellimento, anche all'interno delle tombe difamiglia, delle salme, dei resti o delle ceneri, e a quanto comunque previsto dal capitolato di assegnazione.

## ***Art. 3 - Servizi a carico del Comune***

Sono a carico del Comune i seguenti servizi:

- a) il recupero delle salme incidentate e il loro trasporto fino al deposito di osservazione, obitorio o altro locale disposto dall'autorità competente;
- b) le operazioni avviate d'ufficio, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- c) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali e ossa umane non identificati rinvenute nel territorio comunale;
- d) il trasporto, la sepoltura per inumazione in campo comune e l'esumazione ordinaria di salme di cittadini residenti, anche deceduti in altro Comune, che versino in condizione di indigenza accertato o in caso di assenza o indigenza da parte di familiari entro il 6° grado di parentela. L'accertamento dello status di indigenza è effettuato dall'Ufficio Stato Civile e Polizia mortuaria di concerto con l'Ufficio Assistenza.

#### ***Art. 4- Servizi a tariffa***

Sono assoggettati a pagamento di tariffa, determinata dalla Giunta comunale, tutti i servizi non compresi nell'articolo precedente.

## **TITOLO II - DISCIPLINA DEI CIMITERI**

#### ***Art. 5 - Orari e disciplina degli ingressi***

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Il soggetto incaricato alla custodia dei Cimiteri, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico. L'ingresso ai cimiteri è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per mezzi di locomozione per invalidi.

E' vietato sostare con qualunque mezzo lungo l'ingresso principale dei cimiteri se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruirne in qualsiasi modo l'ingresso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

#### ***Art. 6 - Divieti di ingresso***

E' vietato l'accesso a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale e a coloro che vengano a mancare alla sacralità e alla pulizia del luogo.

E' vietato introdurre nel cimitero armi se non per ragioni di servizio, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

#### ***Art. 7 - Divieti speciali***

E' severamente vietato arrecare guasto o sfregio di sorta alla struttura dei Cimiteri, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che vi è contenuto.

E' altresì proibito soffermarsi, farvi immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dai Cimiteri, senza le preventive autorizzazioni, qualsiasi oggetto non di proprietà che vi sia stato collocato.

In occasione di funzioni funebri, possono essere posizionati fiori nelle vicinanze del luogo di tumulazione o inumazione, purché non ostacolino il passaggio e la visibilità degli altri sepolcri; una volta deterioratisi, andranno comunque rimossi a carico della famiglia.

#### ***Art. 8 - Disposizioni per l'esecuzione di lavori privati***

I concessionari o aventi titolo di loculi, cellette o tombe di famiglia e i familiari di persone inumate nel Cimitero possono ricorrere ad imprese private o terzi in regime di libera concorrenza per la

realizzazione di opere ed interventi di manutenzione sui manufatti, nonché per le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.

L'accesso e l'uso di mezzi e attrezzature da lavoro è disciplinato e vigilato dall'Ufficio tecnico comunale.

Il personale suddetto deve tenere un comportamento consono e rispettoso della natura del luogo e i lavori devono essere eseguiti prestando la massima attenzione al rispetto del luogo e garantendo condizioni adeguate di ordine e pulizia.

E fatto divieto di lasciare o abbandonare nel cimitero materiali, attrezzature, rifiuti e quant'altro occorra per la realizzazione delle opere.

### ***Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico***

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile e Polizia mortuaria è possibile, da parte di chiunque ne abbia interesse:

- a) conoscere il luogo preciso di inumazione o tumulazione di una salma di un'urna cineraria o di una cassetta resti;
- b) consultare il presente regolamento di polizia mortuaria, disponibile anche sul sito web del Comune;
- c) consultare il piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
- d) consultare l'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

### ***Art. 10 - Rifiuti***

Fiori e altri oggetti a decorazione delle sepolture devono essere smaltiti negli appositi contenitori dei rifiuti posti all'interno dei Cimiteri.

Tutto il materiale proveniente da scavi o opere di demolizione dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente e dovrà essere fornita documentazione di corretto smaltimento all'Ufficio Tecnico comunale.

## **TITOLO III - TRASPORTO DEI CADAVERI**

### ***Art. 11 - Imprese autorizzate***

Il trasporto delle salme è esercitato in regime di libera concorrenza dalle imprese e agenzie di onoranze funebri in possesso delle relative autorizzazioni, secondo la normativa regionale e statale.

### ***Art. 12 - Orari e percorsi dei trasporti funebri***

I cortei funebri su automezzi seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli, ma, in caso di necessità, dovranno dare la precedenza alle forze dell'ordine o ai mezzi di soccorso.

Non sono consentiti cortei funebri a piedi se non dalla piazza del Municipio alla Chiesa parrocchiale di San Donato Vescovo e Martire. Ulteriori cortei devono essere preventivamente autorizzati.

### ***Art. 13 - Consegna delle salme al Cimitero***

L'incaricato del servizio di custodia del Cimitero non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri provenienti da cremazione, se non accompagnati da:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso;
- b) autorizzazione al trasporto rilasciata dall'incaricato alle funzioni di Polizia Mortuaria del Comune di decesso.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere trattenuti dal responsabile del servizio di custodia o da altro personale delegato. Sugli stessi si dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

### ***Art. 14 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni***

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'articolo precedente. Egli inoltre iscrive giornalmente su apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto (secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione), l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione e il numero d'ordine della richiesta di seppellimento pervenuta dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri, resti o ceneri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

### ***Art. 15 - Consegna registro al Comune***

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.

### ***Art. 16 - Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri provenienti da cremazione***

Nei Cimiteri vengono ricevuti:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio di Val della Torre, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e ovunque decedute, ma aventi diritto alla tumulazione in un loculo, celletta o tomba di famiglia, esistente nel cimitero stesso;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.

## **TITOLO IV - INUMAZIONI**

### ***Art. 17 - Caratteristiche del terreno***

I Cimiteri Nuovo del Capoluogo e di Brione hanno campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, individuati tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

### ***Art. 18 - Caratteristiche fossa***

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, salvo il caso previsto dall'art. 74 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Non è ammessa la scelta del posto di inumazione, ma questo verrà determinato dall'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria in base alle necessità.

E' permessa la collocazione di un coprifossa la cui estensione non può essere superiore ad un terzo della fossa.

Sul coprifossa potranno essere collocate, a spese dei privati, croci, piccoli monumenti, lapidi in pietra o metallo, di altezza non superiore a m. 1,10 dal piano di campagna e non debordanti.

E' consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto del posto da realizzarsi entro il perimetro della fossa di cui al precedente comma.

In attesa della collocazione del coprifossa definitivo, è ammessa la posa di un coprifossa provvisorio, nel rispetto delle misure massime sopraindicate.

Le spese di manutenzione dei suddetti manufatti sono a carico dei familiari del defunto.

### ***Art. 19 - Ornamento con fiori e piante***

Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non si invadano le tombe vicine e i vialetti.

Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 con esclusione di piante di rose e altre piante spinose. Nel caso superassero questa misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'Ufficio Tecnico, all'altezza prescritta. In caso di inadempienza, l'ufficio medesimo disporrà il taglio e lo sradicamento.

### ***Art. 20 - Durata della sepoltura ad inumazione***

Le inumazioni vengono accordate dietro il pagamento della tariffa stabilita per l'operazione di manutenzione cimiteriale.

La durata dell'inumazione è fissata in minimo anni 10 e comunque fino a quando l'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria non avvii le procedure per l'esumazione delle salme.

Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi di inumazione. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

## **TITOLO V - TUMULAZIONI**

### ***Art. 21 - Concessione di loculi e cellette***

I loculi e le cellette sono assegnate a seguito di concessione.

La concessione deve risultare da apposito atto scritto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Il loculo o celletta oggetto di concessione è individuato dai familiari tra quelli disponibili.

La concessione di loculi e cellette potrà essere effettuata, a seguito di apposita istanza, unicamente a fronte dei seguenti casi:

- a) Persona residente in Val della Torre al momento del decesso;
- b) Persone decedute che, ricoverate in case di cura o di riposo, abbiano dovuto spostare la propria residenza dal Comune di Val della Torre a quello in cui è ubicata la struttura ospitante;
- c) Il coniuge o convivente con il defunto da almeno due anni, può ottenere, al momento del decesso del congiunto, la concessione del loculo o della celletta limitrofa a condizione che abbia compiuto almeno 60 anni di età.

### ***Art. 22- Doveri dei concessionari***

Prima della stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario deve versare:

- a) l'importo della tariffa di concessione;
- b) l'importo della tariffa per le operazioni di tumulazione o inumazione necessarie.

La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito atto di concessione.

Le spese di manutenzione sulle lapidi sono a carico dei concessionari, mentre quelle sulle parti comuni della struttura sono a carico del Comune.

### ***Art. 23 - Diritto di sepoltura***

Il diritto di sepoltura è riservato alla persona in favore della quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri, né essere oggetto di subentro da parte degli eredi del destinatario o del concessionario, sia nel caso di concessione a scadenza determinata che perpetua.

E' consentita la collocazione in un unico loculo o celletta di più cassette contenenti resti e urne cinerarie relative a parenti e affini, anche non residenti in Val della Torre al momento del decesso, alla condizione che sia sempre assicurata la disponibilità di accogliere il feretro o la cassetta del destinatario principale della concessione. In questo caso, l'istanza per la tumulazione deve essere presentata dal concessionario del loculo o della celletta o loro eredi. Sulla lapide dovranno aggiungersi i dati identificativi dei resti e delle ceneri ivi contenuti.

### ***Art. 24 - Durata della concessione***

La concessione dei loculi e delle cellette ha la durata di anni 50 e può essere accordata a persone, comunità ed Enti, secondo la disponibilità. La durata della concessione decorre dalla data della concessione.

Alla scadenza della concessione, il loculo o la celletta rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali, salvo diversa disposizione dei familiari o di chi vi ha interesse, verranno posti nell'ossario comune.

E' data facoltà agli eredi di rinnovare entro 90 giorni dalla scadenza la concessione per un uguale periodo di tempo (o in base alla nuova durata prevista nel regolamento, se diversa), dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

La mancanza della richiesta di riconferma costituirà una legale presunzione di abbandono.

Il Comune provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla rimozione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Le concessioni di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi i 50 anni dalla tumulazione della salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno della collettività e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

### ***Art. 25 - Retrocessione loculi e cellette***

La rinuncia alla concessione di loculo o celletta è ammessa:

- a) quando il loculo o celletta non sia stato occupato;
- b) quando, pur essendo stato occupato, la salma, i resti o le ceneri vengano trasferiti in una diversa sistemazione.

Il Comune rimborserà al concessionario o suoi eredi una quota dell'importo versato all'atto della concessione, nella misura del:

- 90% in caso di rinuncia entro due anni dalla concessione;
- 60% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro cinque anni;
- 40% in caso di rinuncia dopo il quinto anno ed entro dieci anni;
- 25% in caso di rinuncia dopo il decimo anno ed entro venticinque anni;
- nessun rimborso è dovuto dopo il venticinquesimo anno.

La rinuncia alla concessione viene effettuata tramite richiesta scritta indicante la destinazione dell'eventuale salma, resti o ceneri ivi contenuti indirizzata all'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria e successiva determinazione dirigenziale di presa d'atto, contenente la determinazione dell'importo della concessione eventualmente soggetto a rimborso.

### ***Art. 26 - Sistema di tumulazione***

Nella tumulazione di salme è vietato sovrapporre un feretro all'altro e ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

Ogni loculo o celletta deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura, intonacata, di mattoni pieni a una testa.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare l'adovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Una volta eseguita la muratura, i loculi e le cellette non potranno essere riaperte se non alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o su autorizzazione Comune.

### ***Art. 27 - Iscrizioni cimiteriali***

Dopo la tumulazione della salma in loculo o celletta, i concessionari devono effettuare a proprie spese e onere le iscrizioni sulle lastre.

Sia per i loculi, che per le cellette non è ammesso il posizionamento di davanzali.

In caso di collocazione di urne o cassette resti aggiuntive, è possibile applicare una targhetta contenente i dati del defunto.

### ***Art. 28 - Tumulazioni provvisorie***

Nei casi in cui, rendendosi necessario procedere alla sepoltura di una salma e vi sia l'impossibilità da parte del Comune di concedere loculi, può essere autorizzata in via temporanea e comunque per massimo 2 anni la collocazione temporanea del feretro in loculo o tomba di famiglia di terzi o nella disponibilità del Comune, purché il richiedente presenti autorizzazione scritta del titolare della concessione per la tumulazione provvisoria e l'atto scritto contenga esplicitamente la scadenza temporale dell'accordo e la clausola che tale accordo non sia a titolo oneroso.

Le disposizioni del presente capo si applicano alla tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere accolte definitivamente sia in altro luogo del cimitero che al di fuori del cimitero stesso.

## **TITOLO VI - TOMBE DI FAMIGLIA**

### ***Art. 29 - Disposizioni generali***

Il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree, previste nel piano regolatore cimiteriale, per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia) da destinare a famiglie o collettività. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione che a inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento per le tumulazioni e le inumazioni.

### ***Art. 30 - Concessioni di aree per tombe di famiglia***

Con la concessione di aree per tombe di famiglia, il concessionario acquisisce il diritto di edificare sulla suddetta area la tomba di famiglia, nei tempi stabiliti dalla concessione e con le prescrizioni contenute in essa e nelle disposizioni tecniche applicabili a tali manufatti.

Il Comune può inoltre concedere a privati ed enti il diritto di sepoltura all'interno di tombe di famiglia già costruite, siano esse precedentemente appartenute ad altri soggetti, siano esse costruite appositamente dal Comune. Su queste tombe di famiglia, oggetto della concessione è esclusivamente il diritto di sepoltura per i membri cui è esplicitamente destinata, mentre non vi è diritto di edificazione.

All'atto della presentazione della domanda per la concessione dell'area o della tomba, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

Le concessioni per le aree destinate a tombe di famiglia hanno durata di 99 anni, salvo rinnovo da richiedere entro 90 giorni dalla scadenza.

Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire il sepolcro entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Non può essere fatta concessione di aree a famiglie o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

### **Art. 31 - Diritto di sepoltura**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari, come individuati al comma 3; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Vi possono essere sepolti:

- il titolare ed il coniuge, i genitori ed i figli di entrambi anche se già sepolti altrove;
- parenti ed affini di entrambi (titolare e coniuge):
  - a) fino al secondo grado, anche se non residenti a Val della Torre al momento del decesso;
  - b) per i gradi successivi di parentela ed affinità solo se residenti a Val della Torre.
- gli eventuali conviventi del titolare della concessione e persone che abbiano acquisito particolari benemerenzia nei confronti dei concessionari, purché la volontà del concessionario sia, in entrambi i casi, adeguatamente documentata.

Il concessionario deve dichiarare, ad ogni tumulazione nella tomba di famiglia, il legame di parentela, affinità, convivenza della salma da tumulare, ai sensi dei commi precedenti.

Il diritto di seppellimento degli aventi causa è esercitato secondo l'ordine di premorienza e dietro il pagamento della tariffa individuata dalla Giunta comunale.

### **Art. 32 - Trasmissione dei diritti d'uso**

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili esclusivamente *mortis causa* agli eredi legittimi o testamentari del titolare della concessione, purché legati da vincolo di parentela con il testatore.

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da adeguato titolo giuridico.

Gli eredi devono comunicare all'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria il loro subentro nella concessione originaria ed individuare il referente unico per il Comune, in caso di pluralità di eredi. A costui saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla tomba di famiglia e sarà suo onere informare gli altri eredi del loro contenuto. In caso di mancata individuazione del referente, il Comune potrà procedere d'ufficio, sulla base delle informazioni in suo possesso.

I rapporti tra gli eredi del concessionario originario (quali ad esempio la divisione, la rinuncia o l'individuazione di quote) possono essere regolati, esclusivamente per quanto attiene al diritto di sepoltura, con atti pubblici o scritture private autenticate consegnate all'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria. Questo non pregiudica comunque l'unicità della concessione nei confronti del

Comune.

### ***Art. 33 - Fascicoli per le sepolture di famiglia***

Per ogni sepoltura di famiglia è istituito un apposito fascicolo, anche informatico, tenuto presso l'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria nel quale sono raccolte tutte le pratiche relative all'atto di concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni o esumazioni, alle successioni, nonché i recapiti del concessionario originario o degli eredi.

### ***Art. 34 - Progettazione***

I singoli progetti di costruzione o ristrutturazione di tombe di famiglia debbono essere approvati dall'Ufficio tecnico comunale.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

I progetti per la costruzione di cappelle, edicole e cripte dovranno essere presentati entro anni 5 dalla data della concessione dell'area.

Nelle cappelle di famiglia, edicole e cripte è consentita la costruzione di ossari, colombari e cinerari.

La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine secondo quanto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e sue modifiche ed integrazioni.

In ogni caso i progetti presentati dovranno rispettare le norme, nonché la tipologia, precisate nel Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente per l'area di concessione, di cui il Comune si deve dotare. Gli oneri derivanti dal rispetto di tali norme nonché della tipologia sono a carico del concessionario.

### ***Art. 35 - Modalità di presentazione del progetto***

Le domande per la costruzione di cappelle, edicole e cripte devono essere redatte secondo quanto prescritto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e sue modifiche ed integrazioni e trasmesse mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia.

### ***Art. 36 - Disponibilità delle sepolture***

Le tombe di famiglia si intendono disponibili per le tumulazioni allorché siano congiuntamente soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- a) Avvenuta ultimazione delle opere, da accertarsi mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Agibilità tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia;
- b) Avvenuta presentazione, all'Ufficio Tecnico Comunale, del collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;

Nel verbale di constatazione di opere ultimate saranno indicate le risposdenze e non delle stesse al progetto approvato ed alle condizioni stabilite nel permesso e nel presente regolamento.

Con la redazione di tale verbale il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine alla staticità ed all'efficienza delle strutture e dei materiali impiegati, nonché ai rapporti tra concessionario ed impresa.

Qualora nei lavori di costruzione, ampliamento, restauro di sepolture di famiglia siano arrecati danni alle sedi viabili attigue la disponibilità delle opere è subordinata al pagamento della somma per gli occorrenti lavori di ripristino da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale a mezzo delle imprese di manutenzione del suolo pubblico.

### ***Art. 37 - Prescrizione da osservare nel corso dei lavori***

All'esecutore dei lavori è fatto l'obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danno né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà private, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

### ***Art. 38 - Mancata utilizzazione dell'area***

Qualora il concessionario non termini i lavori entro i termini fissati dall'art. 34 e nell'atto di concessione, questa si intende decaduta.

La decadenza comporterà la perdita della somma pagata, l'acquisizione da parte del Comune dell'area e, se esistono, dei manufatti costruiti.

Il Comune potrà disporre dell'area e della eventuale costruzione secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

### ***Art. 39 - Rinuncia di area per sepoltura di famiglia***

Il concessionario di aree per sepoltura di famiglia sulla quale non siano ancora state eseguite opere, o queste siano state iniziate ma non portate a compimento, può, entro i limiti di tempo fissati dal provvedimento di permesso a costruire, rinunciare alla stessa a favore del Comune che rimborserà il 50% dell'importo versato all'atto della concessione. Le spese dell'atto sono a carico del rinunciante.

Nell'ipotesi in cui avesse iniziato delle opere sull'area, il concessionario ha diritto al recupero delle opere già eseguite che dovrà essere effettuato entro due mesi dalla rinuncia.

Qualora sull'area sia stato realizzato, anche in parte, un sepolcro privato, la rinuncia è accettata a condizione che il sepolcro sia acquisito al demanio cimiteriale ed il Comune individui un altro concessionario secondo la procedura di cui ai commi successivi.

La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione di eventuali resti.

I sepolcri privati realizzati su aree cimiteriali concesse e rinunciate sono assegnati in concessione al migliore offerente individuato con procedura aperta indetta dal Comune.

La valutazione economica del sepolcro privato è determinata dall'Ufficio Tecnico del Comune con perizia tecnica e costituisce, sommato all'importo dei diritti di concessione dell'area, il prezzo a base di gara.

Al concessionario rinunciante spetta il prezzo a base di gara e al Comune il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. L'onere di procedura cimiteriale è dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione.

Non è dovuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale.  
L'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'importo di aggiudicazione e dell'onere stabilito per la concessione dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.  
L'offerta deve essere corredata da una cauzione a garanzia della serietà della medesima nella misura del venti per cento dell'importo a base d'asta. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura aperta risultati non aggiudicatari viene svincolata entro trenta giorni, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione della concessione.  
La concessione deve essere stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.  
La graduatoria della procedura ha validità di diciotto mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.  
In caso di esperimento di tre procedure aperte per l'aggiudicazione della tomba di famiglia, il Comune potrà procedere alla cessione con trattativa privata.

#### ***Art. 40 - Manutenzione ordinaria e straordinaria***

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per le tombe di famiglia costruite direttamente dal Comune e oggetto di concessione, con parti comuni e contigue a lotti di loculi o cellette, il concessionario si impegna a sostenere le spese sulle parti contigue in proporzione alla superficie occupata.  
Nel caso di tomba di famiglia in evidente stato di abbandono per incuria o per morte degli eredi, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### ***Art. 41 - Decadenza della concessione***

Si intendono decadute le concessioni delle tombe di famiglia per le seguenti cause:

- mancata esecuzione delle opere di cui all'articolo 35;
- evidente e accertato stato di abbandono della tomba, di cui all'art. 41 c. 2;
- quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste ovvero, nel caso di concessionario o avente causa sconosciuto o irreperibile, mediante pubblicazione della diffida all'Albo Pretorio e affissione del provvedimento sulla tomba per almeno 90 giorni. Decorso senza esito 90 giorni dalla notifica della diffida o dall'eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio, sarà dichiarata la decadenza con determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico. Dalla data di esecutività del provvedimento di revoca, il Comune rientrerà nella piena disponibilità della tomba e disporrà, la traslazione delle salme, resti, ceneri in campo comune, ossario e cinerario comuni.

L'area e i manufatti ivi costruiti per i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi del comma 2 sono disponibili per la concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano.

## **TITOLO VII - DISPERSIONE DELLE CENERI**

### ***Art. 42 - Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione***

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso.

La dispersione in natura e al cimitero è consentita anche ai non residenti.

La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso una delle modalità previste dalla legge, ovvero:

- a) espressa disposizione testamentaria;
- b) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno e convalidata dal presidente dell'associazione, dalla quale chiaramente risulti detta scelta;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

### ***Art. 43 - Esecutore della dispersione***

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità di cui al comma 3 del presente articolo o, in mancanza, da:

- a) l'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
- c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo;
- d) dal personale autorizzato dal Comune all'interno dei Cimiteri Nuovo del Capoluogo e di Brione, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

### ***Art. 44 - Luogo di dispersione delle ceneri***

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei Cimiteri Nuovo del Capoluogo e di Brione;
- b) in natura su aree demaniali, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati ed in edifici o altri luoghi chiusi.

### ***Art. 45 - Modalità di dispersione delle ceneri***

L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile e Polizia mortuaria e del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

La dispersione in natura o al Cimitero avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale. La dispersione nelle aree deputate dei Cimiteri è effettuata dagli addetti dell'impresa incaricata della manutenzione cimiteriale alla presenza dei familiari del defunto.

### ***Art. 46 - Targa con generalità dei defunti***

Nei luoghi di dispersione delle ceneri diversi dal Cimitero non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte possono essere posizionate, su richiesta dei familiari, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

L'onere per la fornitura della targa è a carico dei familiari del defunto. La posa è a carico del Comune.

## **TITOLO VIII - AFFIDO URNA**

### ***Art. 47 - Rilascio dell'autorizzazione all'affido dell'urna***

La volontà all'affido delle ceneri deve manifestarsi attraverso le medesime modalità indicate nell'art. 43.

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte degli Uffici comunali;
- c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta o cinerario comune) o ad altro familiare, nel caso in cui il soggetto affidatario rinunciasse all'affido;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) di essere a conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria in caso di variazione di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di 30 giorni. Il rilascio dell'autorizzazione all'affido dell'urna avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

#### ***Art. 48 - Modalità di conservazione dell'urna***

La conservazione dell'urna ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente, dovrà essere indicata l'abitazione presso la quale saranno conservate le ceneri e l'affidatario.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli, secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge.

L'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria, attraverso la Polizia municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Ufficio di Stato civile e Polizia mortuaria, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso un Cimitero.

Non è consentita la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

#### ***Art. 49 - Recesso dall'affidamento***

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle nel cinerario comune di cui all'art. 54 o provvedere alla loro tumulazione, anche in altro Cimitero.

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.

#### ***Art. 50 - Targa con generalità dei defunti cremati***

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte possono essere posizionate, su richiesta dei familiari, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto. La posa è a carico del Comune.

## **TITOLO IX – GIARDINO DEL RICORDO, OSSARIO E CINERARIO COMUNE**

#### ***Art. 51 - Giardino del Ricordo***

All'interno dei Cimiteri Nuovo del Capoluogo e del Cimitero di Brione è predisposta apposita area per la dispersione delle ceneri.

Le procedure di dispersione sono effettuate da personale addetto alla custodia dei Cimiteri, in possesso delle specifiche competenze; i familiari possono richiedere a detto personale di partecipare alla dispersione, anche con forme collettive di commiato.

Per quanto attiene alle procedure amministrative di autorizzazione e controllo e ogni altra disposizione relativa alla dispersione, si rinvia alle apposite disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

### ***Art. 52 - Ossario comune***

L'ossario comune, manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico presente in tutti i Cimiteri del Comune di Val della Torre, è destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

### ***Art. 53 - Cinerario comune***

Il cinerario comune, presente nei Cimiteri Nuovo del capoluogo e nel Cimitero di Brione, è destinato al conferimento in perpetuo e in forma indivisa delle ceneri provenienti da cremazione delle salme o resti mortali:

- per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di destinazione;
- per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
- precedentemente in affidamento ai sensi del Titolo VIII del presente regolamento e oggetto di rinuncia.

## **TITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

### ***Art. 54 - Esumazioni ordinarie***

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato mediante nuova inumazione ovvero avviati i resti a cremazione, a seconda della scelta effettuata dai familiari.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dall'Ufficio Stato Civile e Polizia mortuaria, garantendo adeguata pubblicità e procedure affinché siano informati i familiari mediante convocazione presso gli Uffici comunali e affissione dell'elenco delle salme oggetto di esumazione all'ingresso dei Cimiteri almeno 60 giorni prima delle operazioni.

Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata collocazione dei resti mortali in cassette ossario di zinco per la loro collocazione, a richiesta dei familiari o di chi vi ha interesse, in cellette o loculi posti entro il recinto del

cimitero ed avuti in concessione.

In caso di assenza di disposizioni da parte di familiari o persone che vi abbiano interesse, i resti sono collocati in ossario comune.

### ***Art. 55 – Estumulazioni ordinarie***

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e comunque non prima di 20 anni dalla sepoltura e sono regolate dall'Ufficio comunale competente.

Le estumulazioni ordinarie di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono su richiesta dei familiari per la traslazione dei resti mortali risultanti o delle eventuali ceneri in altra sepoltura.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata collocazione dei resti mortali in cassette ossario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quello delle casse con le quali furono collocati nel loculo al momento della tumulazione.

### ***Art. 56 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie***

Le salme possono essere esumate prima dei 10 anni o estumulate prima dei 20 anni solo per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le operazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali operazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvi i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre salvo il caso in cui il cui regolamento di igiene consenta di precedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### ***Art. 57 - Manufatti e ornamenti delle lapidi soggette a esumazione o estumulazione***

I monumenti, le lapidi e tutti i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno di proprietà del Comune e saranno, a cura dello stesso Comune, distrutti o utilizzati per costruzioni o riparazioni all'interno dei Cimiteri.

### ***Art. 58 - Traslazione***

Dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, può essere autorizzata la traslazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede all'interno o all'esterno del Cimitero, a condizione che sia verificata la perfetta tenuta del feretro in modo che il trasferimento possa farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

## **TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 59 - Vigilanza e sanzioni***

Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficiale dello Stato civile e Polizia mortuaria, al Sindaco e al personale dell'Ufficio Tecnico compete accedere nei luoghi anche privati ove si svolgono le attività disciplinate.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

### ***Art. 60 - Norme abrogate***

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/05/1993;
- "Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Determinazione criteri in merito all'affidamento e alla destinazione delle ceneri in materia di cremazione" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/04/2006;
- "Regolamento per la concessione di loculi, cellette ed aree cimiteriali nei cimiteri comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2013.